

Commissione Paritetica Cantonale dell'Edilizia e del Genio Civile

6500 Bellinzona, 30 dicembre 2002 EG/sl

Alle spettabili imprese
nel settore dell'edilizia principale
del Cantone Ticino

ADEGUAMENTI AL CONTRATTO NAZIONALE MANTELLO (CNM) ED AL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO (CCL-TI)

Abbiamo il piacere di comunicarvi che le parti contraenti dei contratti citati a margine, dopo lunghe e laboriose trattative, hanno raggiunto i seguenti accordi:

1. Aumenti salariali a partire dal 1° gennaio 2003

1.1. Aumenti salariali base individuali

- 1.1.1. I salari orari, rispettivamente costanti di tutte le classi salariali, devono essere aumentati di fr. 0,40 l'ora.
- 1.1.2. I salari mensili di tutte le classi salariali devono essere aumentati di fr. 65.— mensili.

2. Nuovi salari base valevoli a partire dal 1° gennaio 2003

Tenuto conto di un aumento generale dei salari base (minimi) di fr. 0,40 l'ora, rispettivamente di fr. 65.-- mensili, quelli nuovi sono i seguenti:

Classe salariale	Zona	Salario orario	Zona	Salario mensile
C	blu	fr. 22.00	verde	fr. 3'895.--
B	blu	fr. 24.50	verde	fr. 4'295.--
A	verde	fr. 26.20	verde	fr. 4'695.--
Q	verde	fr. 27.20	verde	fr. 4'885.--
V	verde	fr. 29.20	verde	fr. 5'205.--

Ricordiamo che il salario costante mensile, da non confondere con il salario mensile, viene stabilito moltiplicando il salario orario per 176 (coefficiente).

3. Indennità d'inconvenienza

A partire dal 1° gennaio 2003 l'indennità oraria passerà da fr. 0.85 a fr. 1.--

4. Tempo di viaggio

Sul conteggio paga, il tempo di viaggio retribuito dovrà essere indicato separatamente dalle ore di lavoro effettive

5. Pensionamento anticipato (PEAN)

Per il pensionamento anticipato è stato trovato un accordo i cui aspetti principali sono i seguenti:

- inizio il 1° luglio 2003 con dichiarazione d'obbligatorietà generale
- a partire da questa data i primi lavoratori potranno beneficiare del pensionamento anticipato.

5.1. Contributi

	a carico datore di lavoro	a carico lavoratore
<i>Contributo d'entrata unico</i> al 1° luglio 2003	fr. 680.— * per ogni lavoratore	
<i>Contributo ordinario</i> dal 1° luglio 2003 al 31 dicembre 2004	4.66 %	1%
<i>Contributo ordinario</i> dal 1° gennaio 2005 in avanti	4 %	1%

Le imprese che avessero, nel corso del 2002, proceduto a delle trattenute per il pensionamento anticipato, devono rimborsarle, al più presto possibile, ai lavoratori interessati.

* Questo importo è dovuto a partire dal 1° luglio 2003 per cui vi consigliamo di procedere al relativo accantonamento.

5.2. Requisiti per aver diritto alle prestazioni

Per beneficiare del pensionamento anticipato, il dipendente negli ultimi 20 anni deve aver lavorato almeno 15 anni – di cui gli ultimi 7 prima di riscuotere le prestazioni, ininterrottamente – in un'impresa rientrante nel campo d'applicazione del CCL PEAN.

Il diritto alle prestazioni è regolato dalla seguente tabella:

1 luglio 2003	64enni e 63enni
1 gennaio 2004	62enni
1 gennaio 2005	61enni
1 gennaio 2006	60enni

5.3. Rendita

La rendita transitoria completa si compone di:

- a) un importo base di fr. 6'000.— annui;
- b) un importo pari al 70% del salario determinante.

Le parti contraenti del CNM stanno costituendo l'apposita Fondazione che dovrà gestire il PEAN ed elaborare il regolamento di applicazione.

Ulteriori informazioni, compresa quella concernente il versamento dei contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori, vi saranno fornite appena possibile.

Come al solito siamo a vostra completa disposizione per fornirvi eventuali chiarimenti ed approfittiamo dell'occasione per porgervi i nostri migliori saluti e gli auguri di un felice e prospero anno nuovo.

per la Commissione Paritetica Cantonale
il presidente:



D. Tettamanti

il segretario:



E. Genini